

BONUS MOBILI

per le giovani coppie che acquistano casa



aggiornamento **aprile 2016**

ACQUISTI
AGEVOLATI

IMPORTO
DETRAIBILE

MODALITA'
DI PAGAMENTO

DOCUMENTI
DA CONSERVARE

CHI PUÒ
USUFRUIRNE

APRILE 2016

Bonus mobili

per le giovani coppie che acquistano casa

Come e quando richiedere l'agevolazione fiscale

La detrazione

Le giovani coppie che nel 2015 hanno acquistato l'abitazione principale, o che lo faranno entro il 31 dicembre 2016, possono usufruire di un'agevolazione fiscale: il **bonus mobili**.

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef del **50%** delle spese sostenute per l'acquisto di **mobili nuovi** destinati ad arredare l'abitazione acquistata.

I mobili devono essere acquistati nell'anno **2016**.




*a chi spetta ?
per quali acquisti ?
come fare i pagamenti ?*

A chi spetta

L'agevolazione è riservata:

- alle coppie che nel 2016 risultano coniugate
- alle coppie conviventi *more uxorio* da almeno tre anni.

E' necessario, tuttavia, che **almeno uno** dei componenti la coppia non abbia superato i **35 anni** di età.



“16.000 euro”
*importo massimo
di spesa ammessa
in detrazione*

ATTENZIONE

Il requisito dell'età si intende rispettato da coloro che compiono 35 anni nell'anno 2016, a prescindere dalla data di compleanno.

Il requisito della convivenza (da almeno tre anni) deve risultare nell'anno 2016 ed essere attestato dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante autocertificazione.

L'acquisto dell'unità immobiliare



L'acquisto può essere effettuato sia da entrambi i componenti la coppia sia da uno solo di essi.

In quest'ultimo caso, però, è necessario che l'abitazione sia acquistata dal componente che nell'anno 2016 non abbia superato il 35° anno di età

Per avere diritto al “bonus mobili” è indispensabile aver acquistato, a titolo oneroso o gratuito, un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia.

Con la circolare n. 7 del 31 marzo 2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni.

In particolare, per avere l'agevolazione

- l'unità immobiliare deve essere acquistata negli anni 2015 e 2016
- l'immobile va destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia e tale destinazione deve risultare nell'anno 2016.


Per gli immobili acquistati nel 2016, tuttavia, la destinazione ad abitazione principale può avvenire entro il termine di presentazione del modello Unico Persone fisiche 2017 (dichiarazione dei redditi del 2016).

Per quali acquisti

La detrazione spetta per le spese sostenute **dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016** per l'acquisto di **mobili nuovi** destinati ad arredare l'abitazione principale della giovane coppia. Non spetta, invece, per l'acquisto di grandi elettrodomestici.

Rientrano nell'agevolazione, per esempio:

letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile.



L'agevolazione non spetta per l'acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo

Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati

L'importo detraibile

La detrazione del **50%** va calcolata su un importo massimo di **16.000 euro** e va ripartita in **10 quote annuali** di pari importo.

Questo importo va comunque riferito alla coppia.

Quindi, se le spese sostenute sono superiori a 16.000 euro la detrazione deve essere calcolata su tale importo massimo e ripartita fra i componenti la coppia in base alla spesa che ciascuno di essi ha sostenuto.



“10 rate”
in detrazione

Per usufruire della detrazione è indifferente chi tra i due componenti ha effettuato l'acquisto dei mobili.

Le spese, pertanto, possono essere sostenute:

- *da entrambi i componenti la giovane coppia*
- *da uno solo di essi, anche se diverso dal proprietario dell'immobile e anche se ha superato i 35 anni d'età.*



Come ottenere il bonus

La detrazione per l'acquisto di mobili si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2016 (modello 730 o modello Unico persone fisiche da presentare nel 2017).

ATTENZIONE

La detrazione per l'acquisto dei mobili da parte delle giovani coppie **non è cumulabile** con l'analoga detrazione prevista per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (il cosiddetto “*bonus mobili ed elettrodomestici*”).

In sostanza, non è possibile usufruire di entrambe le agevolazioni per arredare la stessa abitazione.

Per esempio, se la coppia o uno solo dei componenti beneficia, anche parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici (per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016), non potrà beneficiare anche del bonus mobili giovani coppie per l'arredo dello stesso immobile.

Se i mobili acquistati sono destinati ad arredare immobili diversi, sarà possibile, invece, beneficiare di entrambe le agevolazioni.

I pagamenti



Pagamento con carte di credito o carte di debito

La data di pagamento è quella del giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione) e non quella del giorno di addebito sul conto corrente.


Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili occorre pagare con bonifico o carta di debito o credito.

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento con assegni bancari, contanti o altre modalità.

Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste italiane S.p.A. per le spese di ristrutturazione edilizia.

Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.

I documenti da conservare



- ricevuta del bonifico
- ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
- documentazione di addebito sul conto corrente
- fatture di acquisto (in cui sono indicate la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati) o scontrini parlanti.

Per saperne di più:

- legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015 - art. 1, comma 75)
- circolare n. 7/E del 31 marzo 2016

I documenti sono consultabili nella banca dati "Documentazione Tributaria" accessibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it.



Publicazione a cura dell'Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Gestione Tributi

Settore Adempimenti Dichiarativi

Ufficio Comunicazione Multimediale e Internet

Direttore centrale: **Paolo Savini**

Capo settore: **Sergio Cristallo**

Progettazione e testi: **Paolo Calderone**

Si ringraziano per la collaborazione:

Paola De Filippis dell'Ufficio Comunicazione Multimediale e Internet

Gianna Blasilli, Carla Coppola, Vincenzo Covello, Federica De Martino,

Carolina Iorio della Direzione Centrale Normativa



Per ulteriori informazioni e aggiornamenti
www.agenziaentrate.gov.it